

(N. 1082-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 giugno 1950

modificato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1950 (V. Stampato N. 1389)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 LUGLIO 1950

Modifiche alla legge 12 luglio 1949, n. 460, recante autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione, e al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici e l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali sono autorizzati a provvedere, anche con appalti diretti, alla esecuzione delle opere pubbliche di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460.

Art. 1.

Il limite di impegni fissati per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali con l'articolo 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460, è aumentato di lire 50.000.000; quello fissato con lo stesso articolo per il Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire 50.000.000.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, le variazioni dipendenti dal precedente articolo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Per i lavori di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, e per quelli a pagamento differito di cui all'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sia nel caso di concessione, sia nel caso di appalto diretto, il tasso di interesse da adottarsi per la corresponsione delle annualità trentennali sarà uguale al saggio ufficiale di sconto, vigente al momento della presentazione dell'offerta intesa ad ottenere la concessione o l'aggiudicazione dell'appalto, aumentato di non più di un punto.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.